



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

N. 3310 DEL 06/11/2024

SETTORE Risorse Umane e Finanziarie
SERVIZIO Personale

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024. RIDETERMINAZIONE DEL LIMITE RIFERITO ALL'ANNO 2015 E DELL'IMPORTO UNICO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 67 C.1 CCNL 21.05.2018 AI FINI DELLA CORRETTA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2024.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 e, in particolare, il Capo II che disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione, l'articolo 79 che individua dettagliatamente le fonti di finanziamento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, denominate "risorse decentrate" e l'articolo 80 che prevede le modalità di utilizzo di tale Fondo;

PREMESSO CHE, con il decreto del Presidente n. 167 del 5 novembre 2024, sono stati dettati gli indirizzi per la quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata di cui all'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022 per il personale non dirigente e delle risorse per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2024 per il personale non dirigente secondo le indicazioni contenute nel CCNL del 16 novembre 2022 e nel decreto del Presidente sopra richiamato;

ATTESO CHE il Fondo rappresenta la disponibilità finanziaria necessaria per mettere in atto le politiche di sviluppo delle risorse umane che dovrà essere ripartita per le diverse voci indicate dall'articolo 80 del medesimo CCNL del 16 novembre 2022;

CONSIDERATO CHE l'articolo 79 del predetto CCNL conferma la distinzione delle risorse del Fondo risorse decentrate in “stabili” aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e “variabili” aventi carattere di eventualità e di variabilità;

RICHIAMATI:

- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 557, come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- il comma 557-*quater* della medesima Legge n. 296/2006 aggiunto dal comma 5-*bis* dell'articolo 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, secondo il quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore del triennio precedente alla data di entrata in vigore della medesima disposizione;
- l'articolo 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010, modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;
- l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, ora abrogato che prevedeva che *“... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 23, comma 2, del D. Lgs 25 maggio 2017 n. 75 che prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*

è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

VISTO il D.P.C.M dell’11 gennaio 2022 “Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane.”;

VERIFICATO CHE, per una non corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattuali, nel Fondo per il salario accessorio riferito all’anno 2015 non erano state inserite, fra le risorse aventi caratteristiche di stabilità, le retribuzioni individuali di anzianità e gli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nelle annualità dal 2010 al 2014;

DATO ATTO CHE l’inserimento dei risparmi relativi alla RIA e agli assegni ad personam del personale cessato negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 tra le risorse aventi carattere di stabilità consentono la rideterminazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2015 come dettagliato nel seguente prospetto:

FONDO ART. 31 e 32 CCNL 22/1/2004 - ANNO 2015		
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI		
EX ART. 15 CCNL 1/4/1999 (ART. 31 COMMA 2 CCNL 22/1/2004)		EURO
c.1 lett. a)	fondo 1998	€ 320.242
c.1 lett. a)	lavoro straordinario posizioni organizzative	€ 14.502
c.1 lett. c)	risparmi di gestione (spese personale 1998 su 1997)	€ 48.164
c.1 lett. g)	risorse 1998 LED	€ 22.495
c.1 lett. h)	risorse destinate corresponsione indennità art. 37 CCNL/95	€ 19.367
c.1 lett. j)	0,52% monte salari 1997	€ 38.870
c.1 lett. l)	somme trattamento accessorio personale trasferito Ministero dei trasporti, Anas, Centri per l'impiego	€ 57.285
c.5	incrementi dotazione organica anni 2001, 2002	€ 204.629
EX ART. 4 CCNL 5/10/01		
comma 1	integrazione : 1,1% salari 99	€ 80.371
comma 2	Ria + Ad personam cessati 2000, 2001, 2002	€ 21.447
comma 2	Ria + Ad personam cessati 2003, 2004, 2005, 2006, 2007	€ 46.648
comma 2	Ria + Ad personam cessati 2008	€ 9.312
comma 2	Ria + Ad personam cessati 2009	€ 11.667
comma 2	Ria + Ad personam cessati 2010,2011,2012,2013,2014	€ 82.961
ART. 32 CCNL 22/1/2004		
comma 1	Incremento 0,62% monte salari 2001	€ 39.366
comma 2	Incremento 0,50% monte salari 2001	€ 31.747
comma 7	Incremento 0,20% monte salari 2001	€ 12.699
ART. 4 CCNL 9/5/2006		
comma 1	Incremento 0,50% monte salari 2003	€ 42.178
ART. 8 CCNL 11/04/2008		
comma 2	Incremento 0,60% monte salari 2005	€ 55.252
	riduzione fondo per cessazioni. Riduzione consolidata prendendo come riferimento la riduzione per cessazioni nel periodo 2011-2014 (ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010)	-€ 169.231
	decurtazione per passaggio dipendenti presso la Regione Liguria dal 1° luglio 2015 *	-€ 13.835
	decurtazione per prepensionamenti	-€ 35.800
LIMITE 2015	RISORSE STABILI 2015	€ 940.336
	recupero somme 2014 (1,2 % monte salari 1997) per mancato rispetto patto di stabilità 2014 (recupero in 2 anni: € 44851 nel 2015 ed € 44.850 nel 2016)	-€ 44.851
	RISORSE STABILI UTILIZZABILI 2015	€ 895.485

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI		
EX ART. 15 CCNL 1/4/1999 (ART. 31 COMMA 3 CCNL 22/1/2004)		EURO
c.1 lett. m)	risparmi straordinario anno 2014	€ 34.260
	TOTALE RISORSE VARIABILI 2015	€ 34.260

RILEVATI SOLO A CONSUNTIVO IN QUANTO DI DIFFICILE QUANTIFICAZIONE IN SEDE DI PREVISIONE (questi compensi non ricadono nel calcolo di riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010)		
c.1 lett. k)	compensi avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente	€ 11.097
c.1 lett. k)	incentivi di progettazione e pianificazione D.Lgs. 163/2006	€ 38.598
		€ 49.695

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'inserimento nella rideterminazione del fondo 2015, si è reso altresì necessario, ai fini della corretta costituzione del fondo per l'anno 2024, il ricalcolo di:

- **Limite del fondo delle risorse decentrate riferito all'anno 2015 nella misura di € 796.862**, da rispettare nella costituzione del fondo per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, come previsto dall'articolo 79, comma 6 del CCNL 2019-2021, non avendo la Provincia di Savona rispettato il patto di stabilità interno del 2015 e non avendo quindi potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;
- **Importo unico consolidato riferito all'anno 2017** ai sensi dell'art. 67 c.1 del CCNL 21.05.2018, nella misura di **€ 820.872,37**;

come dettagliato nei seguenti prospetti:

RICALCOLO LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE RIFERITO ALL'ANNO 2015

(mancato rispetto patto stabilità 2016)

Personale al 1 gennaio 2015 decurtato di n. 62 unità di personale transitato alla regione Liguria	265
Personale al 31 dicembre 2015	220
Media 2015	242,5
Personale al 1 gennaio 2016	218
Personale al 31 dicembre 2016 decurtato di n.11 unità di personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale cessate nel 2017	193
Media 2016	205,50
riduzione percentuale organico medio	15,26%
Fondo stabile 2015	940.336
Decurtazione 15,26%	-143.474
Limite fondo per l'anno 2024	796.862

FONDO RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2017 PER IL CALCOLO DELL' IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ART. 67 C. 1 CCNL 21.5.2018	
Fonte	importo
ART. 32 C. 1 (CCNL 22.1.2004)	
C. 1	
0,62% monte salari 2001	39.366,00
C. 2	
0,50% monte salari 2001	31.747,00
ART. 32 C. 7 (CCNL 22.1.2004)	
0,20% MS 2001 – somma non utilizzata nel 2017 per incarichi di “alta Professionalità) (€ 12.699-8.800)	3.899,00
ART. 15 C.1 E C. 5 (CCNL 1.4.1999)	
C. 1) lett. a, b, c, f, g, h, i, l	
Lett. a) fondo 1998	320.242,00
Lett. a) lavoro straordinario posiz. organizzative	14.502,00
Lett. c) risparmi di gestione (spese personale 1998 su 1997)	48.164,00
lett. g) risorse 1998 LED	22.495,00
lett. h) risorse destinate corresponsione indennità art. 37 ccnl 95	19.367,00
lett. j) 0,52% monte salari 1997	38.870,00
lett. l) somme trattamento accessorio personale trasferito Anas Centri Impiego	57.285,00
lett. l) somme trattamento accessorio personale trasferito Apt	50.345,00
C. 5	
incrementi dotazione organica	204.629,00
ART. 4 (CCNL 5.10.2001) (INTEGRAZIONE ART. 15 CCNL 1.4.99)	
C. 1	
Integrazione 1,1% monte salari 99	80.371,00
C. 2	
Ria + ad personam cessati 2000, 2001, 2002	21.447,00
Ria + ad personam cessati 2003	11.610,00
Ria + ad personam cessati 2004, 2005, 2006, 2007	35.038,00
Ria + ad personam cessati 2008	9.312,00
Ria + ad personam cessati 2009	11.667,00
Ria + ad personam cessati 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014	82.961,37
Ria + ad personam cessati 2015, 2016, 2017	31.608,00
ART. 4 C. 1 (CCNL 9.5.2006) (INCREMENTO ART. 31 COMMA 2)	
Incremento 0,50% monte salari 2003	42.178,00
ART. 8 C.2 (CCNL 11/04/2008) (INCREMENTO ART. 31 C. 2)	
Incremento 0,60% monte salari 2005	55.252,00
totale	1.232.355,37
Determinazione importo consolidato	
Anno 2017 – Risorse decentrate stabili indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004 al lordo delle decurtazioni	1.232.355,37
Decurtazione permanente ex articolo 1 comma 456 Legge 147/2013	-169.231,00
Decurtazione permanente per trasferimento di funzioni e passaggio personale alla Regione Liguria (parte stabile)	-157.152,00
Totale al netto delle decurtazioni	905.972,37
Storno risorse destinate nell'anno 2017 a carico del Fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	-85.800,00
IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67 C. 1 CCNL 21.5.2018	820.172,37

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente, secondo i criteri e gli indirizzi approvati con il decreto del Presidente n. 167 del 05.11.2024, prevedendo quali uniche fonti di finanziamento di parte stabile le risorse di cui all'articolo 79, comma 1 lettere a), b) d) e art. 1-*bis* e della parte variabile di cui all'articolo 79 comma 2 lettere a), b) d) e comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022 come di seguito illustrato:

- **risorse stabili di cui all'art. 79 comma 1 e comma 1-*bis* CCNL 2019-2021:**

Art. 79 c. 1 lett. a CCNL 16/11/2022 (già art. 67 c. 1 CCNL 21/05/2018)	Unico importo consolidato risorse stabili anno 2017	€ 820.172,37
Art. 79 c. 1 lett. a CCNL 16/11/2022 (già art. 67 c. 2 lett. a CCNL 21/05/2021)	€ 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015 (esclusi Centri per l'Impiego e la Polizia Provinciale) (part time rapportati uomo/anno solo per i posti in dotazione organica - gli altri tempo pieno)	14.893,00
Art. 79 c. 1 lett. a CCNL 16/11/2022 (già art. 67 c. 2 lett. b CCNL 21/05/2018)	Importo per differenziali di progressione economica CCNL 21/05/2018 (dipendenti in servizio 01/01/2019)	15.356,66
Art. 79 c. 1 lett. a CCNL 16/11/2022 (già art. 67 c. 2 lett. c CCNL 21/05/2018)	Ad personam – RIA cessati 2018	7.884,00
	Ad personam – RIA - cessati 2019	20.877,00
	Ad personam – RIA - cessati 2020	13.619,32
	Ad personam – RIA - cessati 2021	1.773,48
	Ad personam – RIA - cessati 2022	1.444,04
	Ad personam – RIA - cessati 2023	6.415,50
Art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16/11/2022	€ 84,50 per le unità di personale al 31/12/2018	13.604,50
Art. 79 c. 1 lett. C CCNL 16/11/2022	Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale	0,00
Art. 79 c. 1 lett. d CCNL 16/11/2022	Importo per differenziali di progressione economica CCNL 16/11/2022 (dipendenti al 01/01/2021)	25.283,83
Art. 79 c. 1-bis CCNL 16/11/2022	Importo per differenziali stipendiale nuova classificazione Aree Ex B3/3 – D3/3	52.408,28

- risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 2019-2021:

Art. 79 c. 2 lett. a CCNL 16/11/2022	ad personam cessati anno 2023 (rateo risparmio anno 2023)	2.725,19
Art. 79 c. 2 lett. b CCNL 16/11/2022	1,2% monte salari 1997	66.914,00
Art. 79 c. 2 lett. d CCNL 16/11/2022	Risparmi straordinario 2023	33.183,63

DATO ATTO CHE, come previsto dalla normativa contrattuale, è stata preventivamente accertata la sussistenza nel bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2024 della capacità di spesa per l'inserimento delle risorse variabili di cui all'articolo 79 comma 2 lett. b) del CCNL del 16 novembre 2022;

- risorse variabili di cui all'art. 79 comma 3 CCNL 2019-2021:

Tali risorse, individuate nella misura complessivamente non superiore allo 0.22% del monte salari 2018 pari a € 10.028,06 vengono inserite in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021, previa verifica della disponibilità di bilancio e risultano proporzionalmente suddivise rispetto ai valori dell'anno 2021:

- a) a valere sulle risorse variabili del Fondo risorse decentrate per € 8.814,30
- b) a incremento della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione per € 1.213,76;

- risorse per l'indennità di posizione e di risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione per l'anno 2024:

tali risorse, per un totale di € 111.702,76 sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e sono quantificate come segue:

RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE		
Art. 17 CCNL 16/11/2022	Risorse per posizione e risultato ANNO 2017	85.800,00
	Incremento risorse per posizione e risultato (art.7 comma 4 lett. u CCNL 16/11/2022)	24.689,00
	art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022	1.213,76
	Totale risorse incarichi E.Q.	111.702,76

- decurtazioni operanti sulla parte stabile del fondo risorse decentrate personale non dirigente:

- € 66.914,00 per il passaggio dei dipendenti dei Centri per l'Impiego presso la Regione Liguria dal 1° luglio 2018

- € 118.898,66 per rispetto dei limiti di cui all'art. 23 D. Lgs. 75/2017

ATTESO CHE la quantificazione del fondo per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022 è quella individuata nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE le fonti di finanziamento del Fondo per il personale dipendente 2024, per un totale di € **879.012,45**, al netto della decurtazione per il trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego dal 1° luglio 2018 e del recupero derivate dalla pronuncia della Corte dei Conti, sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024;

DATO ATTO CHE tra le risorse di parte variabile del Fondo 2024 devono essere altresì indicati i compensi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2006 nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del regolamento approvato con decreto del Presidente n. 195 del 16 novembre 2018 e i compensi di avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente, DI DIFFICILE QUANTIFICAZIONE IN SEDE DI PREVISIONE e che saranno, pertanto, definiti in sede di consuntivo, come segue:

- **risorse variabili ad utilizzo vincolato di cui all'art. 79 comma 2 lettera a) CCNL 16.11.2022 :**

Art. 79 c. 2 lettera a) CCNL 16/11/2022 (art. 67 c.3 lettera c)*	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023	86.000,00
Art. 79 c. 2 lettera a) CCNL 16/11/2022 (art. 67 c.3 lettera c)**	Incentivi per avvocatura art. 9 c.3 DL 90/2014 – spese a carico controparti	50.000,00
Art. 79 c. 2 lettera a) CCNL 16/11/2022 (art. 67 c.3 lettera c)*	Incentivi per avvocatura art. 9 c.6 DL 90/2014 – spese compensate	10.000,00

* stanziamento 2024 – da quantificare a consuntivo

** stima sulla base dell'importo liquidato nel 2023 – da quantificare a consuntivo

VERIFICATO, altresì, che tali fondi rientrano nei limiti del tetto di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente, nonché rispettano tale normativa in termini di contenimento della dinamica delle risorse per la contrattazione integrativa;

RICHIAMATI l'articolo 7 del CCNL del 16 novembre 2022 che al comma 4, lettera a) dispone che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili e l'articolo 8 del medesimo CCNL che al comma 1 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;

DATO ATTO CHE la costituzione del Fondo risorse decentrate così come determinata per l'anno 2024 potrebbe essere suscettibile di variazioni in applicazione delle disposizioni contenute ne successivi rinnovi contrattuali e/o modifiche normative;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

1. **DI COSTITUIRE** il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 procedendo come indicato nelle premesse;
2. **DI DARE ATTO CHE** il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente e le risorse per il personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione, per l'anno 2024, secondo quanto disposto, è costituito come risulta dall'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI DARE ATTO CHE** gli oneri relativi al fondo 2024 per il personale dipendente, per un totale di € **879.012,45**, al netto della decurtazione per il trasferimento ad ALFA del personale dei Centri per l'Impiego dal 1° luglio 2018 e del recupero derivate dalla pronuncia della Corte dei Conti, oltre alle somme relative a compensi per incentivi funzioni tecniche di cui al Codice degli Appalti, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del regolamento approvato con decreto del Presidente n. 195 del 16 novembre 2018 e ai compensi per il servizio legale, che saranno quantificate a consuntivo, trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024;
4. **DI DARE ATTO CHE** le risorse dell'anno 2024 per l'indennità di posizione e di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione per un totale di € 111.702,76 trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024;
5. **DI RINVIARE** a successivo atto l'eventuale adeguamento del Fondo che si dovesse rendere necessario in relazione a disposizioni normative o contrattuali di successiva approvazione.
6. **DI DARE ATTO** della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio;
7. **DI DARE ATTO** che con il presente atto sono garantiti il pareggio generale del bilancio e il rispetto degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili e per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., per l'esecutività della stessa;
9. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Dott. Alessio Canepa;
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo on line per 15 giorni consecutivi;

DA ATTO CHE il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa.

Dati Contabili

EU	Anno	Capitolo	Descrizione Capitolo	Rag. Sociale	Importo	Piano Fin.

Vincolo/Lavoro	Obiettivo	Tipo Finanziamento	Centro di Resp.	CUP	CIG

Il Dirigente
Canepa Alessio